



PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI

## **NOTA ESPLICATIVA**

### **I. Chiarimenti circa il valore vincolante dell'art. 66 del *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri***

(cf. *Communicationes*, 27 [1995] 192–194)

1. Il « *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* », pubblicato dalla Congregazione per il Clero per incarico e con l'approvazione del Santo Padre Giovanni Paolo II, è certamente pervaso, nella sua totalità, da un profondo spirito pastorale. Tuttavia ciò non toglie valore prescrittivo a molte delle sue norme le quali non hanno un carattere soltanto esortativo ma sono giuridicamente vincolanti.

2. Questa obbligatorietà giuridica e disciplinare riguarda tanto le norme del *Direttorio* che semplicemente ricordano uguali norme disciplinari del CIC (per esempio l'art. 16, § 6) quanto quelle altre norme che determinano i modi di esecuzione delle leggi universali della Chiesa, esplicitano le loro ragioni dottrinali e ne inculcano o sollecitano la loro fedele osservanza (come per esempio gli artt. 62–64).

3. Infatti, le norme di quest'ultimo tipo, che appartengono alla categoria dei Decreti generali esecutori ed « obbligano quanti sono tenuti alle leggi stesse » (CIC, can. 32), spesso sono emanate dalla Santa Sede in *Direttori*, come è previsto dal Codice di Diritto Canonico (can. 33, § 1).

4. Per quanto si riferisce concretamente all'art. 66 del « *Direttorio per il ministero e la vita dei Presbiteri* », esso contiene una norma generale complementare del can. 284 CIC, con le caratteristiche proprie dei Decreti generali esecutori (cfr. can. 31). Si tratta, perciò, di una norma a cui si è voluto chiaramente attribuire esigibilità giuridica, come si deduce anche dal tenore stesso del testo e dal luogo in cui è stato incluso: sotto il titolo « *L'obbedienza* ».

5. Infatti, detto art. 66:

*a)* ricorda, anche con rimandi a recenti insegnamenti del Magistero pontificio in materia, il fondamento dottrinale e le ragioni pastorali dell'uso dell'abito ecclesiastico da parte dei sacri ministri, come prescritto dal can. 284;

*b)* determina più concretamente il modo di esecuzione di tale legge universale sull'uso dell'abito ecclesiastico, e cioè: « quando non è quello talare, deve essere diverso dalla maniera di vestire dei laici, e conforme alla dignità e alla *sacralità del ministero*. La foggia ed il colore debbono essere stabiliti dalla Conferenza dei Vescovi, sempre in armonia con le disposizioni del diritto universale;

*c)* sollecita, con una categorica dichiarazione, l'osservanza e retta applicazione della disciplina sull'abito ecclesiastico—: « Per la loro incoerenza con lo spirito di tale disciplina, le prassi contrarie non si possono considerare legittime consuetudini e devono essere rimosse dalla competente autorità ».

6. È ovvio che alla luce di queste precisazioni approvate dalla stessa Suprema Autorità che ha promulgato il CIC, dovranno essere interpretati, in caso di eventuali dubbi, anche i

Decreti generali emanati dalle Conferenze episcopali come normativa complementare della legge universale sancita al can. 284.

7. In ossequio al prescritto del can. 32, queste disposizioni dell'art. 66 del « Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri » obbligano tutti quelli che sono tenuti alla norma universale del can. 284, vale a dire i Vescovi e i presbiteri, non invece i diaconi permanenti (cfr. can. 288). I Vescovi diocesani costituiscono, inoltre, l'autorità competente per sollecitare l'obbedienza alla predetta disciplina e per *rimuovere* le eventuali prassi contrarie all'uso dell'abito ecclesiastico (cfr. can. 392, § 2). Alle Conferenze episcopali corrisponde di facilitare ai singoli Vescovi diocesani l'adempimento di questo loro dovere.

*Roma, 22 ottobre 1994*

**Vincenzo Fagiolo,**  
*Presidente*

**Julián Herranz,**  
*Segretario*

